CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

# Art. 66 (Codice penale militare di guerra)

## Rivelazione di segreti militari al nemico

Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualunque natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, e' punito con la morte con degradazione.

Se dal fatto non puo' derivare il vantaggio o il nocumento enunciato nel comma precedente, si applica l'ergastolo.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codici penali militari di pace e di guerra |
| Estremi | Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 |
| Partizione | Codice penale militare di guerra |
| Libro | Terzo — Dei reati militari, in particolare |
| Titolo | Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare |
| Capo | II — Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-66-rivelazione-di-segreti-militari-al-nemico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it